

Fumi (pericolosi per il traffico) su strade ed autostrade derivanti da bruciatura di rifiuti agricoli: il codice della strada si è dimenticato di questo diffuso fenomeno?

Domanda: Ho letto l' articolo sulla bruciatura dei grandi cumuli di rifiuti agricoli e da potature. Vorrei solo segnalare un caso parallelo. Da anni, percorrendo autostrade e strade statali spesso nei campi confinanti vengono bruciati rifiuti agricoli. Ciò genera pericolo alla circolazione dei veicoli (si entra ed esce improvvisamente da nuvole di fumo), e a volte, quando si alza improvvisamente il vento, le fiamme lambiscono se non invadono la carreggiata stradale. Mi chiedo, tuttavia, perché, sebbene intervengano i Vigili del Fuoco e le forze di polizia stradale, e sebbene il fatto non sia episodico, ma si ripeta ciclicamente ogni anno e sia ben noto a tutti soprattutto in alcune zone (tanto che anche i notiziari Rai Onda Verde / Isoradio segnalano il pericolo), gli organi competenti non sono ancora intervenuti efficacemente per reprimere questa prassi illegale e pericolosa.

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Sulle bruciature di grandi quantitativi di rifiuti agricoli, e conseguente emissione di fumi che invadono per ore le aree circostanti, ho espresso una mia opinione nell'articolo "*Bruciatura grandi cumuli rifiuti agricoli e da potature: ma dove è previsto nel T.U. ambientale che questa pratica è legale? Smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga?*" pubblicato in data 25 agosto 2010 su questa testata giornalistica on line (si tratta dell'intervento al quale il nostro lettore di riferisce).

Il caso segnalato in questa sede costituisce un ulteriore (e grave) aspetto del fenomeno dei grandi falò attivati per bruciare rilevanti quantitativi di residui da potature ed altri rifiuti agricoli (ma questo caso specifico riguarda anche a volte la bruciatura delle stoppie che a loro volta possono generare grandi ed invadenti nubi di fumo).

Capita, infatti, spesso di vedere (chi guida frequentemente ne è testimone) su strada ed autostrade all'improvviso sul proprio percorso una diffusa nube di fumo che invade le corsie e dentro la quale siamo costretti a transitare, praticamente a visibilità quasi zero. Tali fumi derivano a volte da incendi di sterpaglie poste lungo il ciglio stradale, ma molto spesso anche da irresponsabili bruciature volontarie di materiali agricoli di scarto effettuate nei pressi delle corsie di marcia. Sotto il profilo specifico della disciplina giuridica di tali incenerimenti a terra, mi riporto a quanto già esposto nel sopra richiamato articolo. Certamente in questa sede va svolta ulteriore riflessione sugli aspetti di pericolo per la circolazione stradale.

E – dunque – mi sono chiesto cosa prevede al riguardo il nuovo Codice della Strada. Ho letto e riletto il testo ma a me la risposta sembra: nulla!

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Personalmente non sono riuscito a trovare un articolo (o almeno un comma) di tale codice che preveda a sanzioni per questo fenomeno che è talmente diffuso da essere citato (come giustamente specifica il nostro lettore) perfino nei notiziari radio stradali al pari dei banchi di nebbia e delle piogge intense... Il fatto che il nuovo Codice della Strada non citi minimamente questo problema, conferma la mia impressione che ormai, in base al parallelo “Codice Così Fan Tutti”¹, si tratta di una prassi talmente diffusa ed accettata a livello sociale e politico che nessuno si pone il problema di affrontare il problema, anche se – come in questo caso – le conseguenze che ne derivano pongono in pericolo l’incolumità di chi transita su strade ed autostrade.

L’unica norma - generica – che si può applicare ai casi in questione sulla base del Codice della Strada mi sembra l’art. 15 (“atti vietati”) il quale – tra i tanti casi specifici – prevede poi un generico divieto di “*creare comunque stati di pericolo per la circolazione*”. Una specie di norma in bianco, buona per tutto ed il contrario di tutto, ma non certamente una regola specifica per il fenomeno in esame che certamente può essere ricompreso in tale fattispecie, ma in via indiretta e generale proprio perché – al pari di tanti altri comportamenti – può generare il pericolo in questione.

Restano gli altri illeciti possibili già esposti nel mio articolo sopra citato. Dalla violazione della parte quarta del T.U. ambientale (D.Lgs n. 152/06) per lo smaltimento illegale dei rifiuti agricoli mediante incenerimento a terra, al “reato satellite”² di cui all’art. 674 del Codice Penale per le emissioni fumose fastidiose per la popolazione (reato teso a tutelare il bene giuridico della pubblica incolumità; sostanziandosi in un reato di pericolo, per la consumazione del reato stesso - e, quindi, perché vi sia il danno - è sufficiente che si crei il pericolo di molestia e offesa, senza necessità che l’evento si verifichi). Vi sono – dunque - strumenti a sufficienza affinché qualunque organo di PG intervenuto sul posto, oltre agli altri compiti di istituto urgenti, possa poi identificare il responsabile, agire per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (e/o reiterato: cosa importante...) e successivamente inoltrare comunicazione di notizia di reato al PM competente. Soprattutto fotografando preventivamente gli effetti di pericolo sulla circolazione stradale provocati dalla grande emissione di fumo che si va ad accertare.

Infine, ci appare logico che se tali emissioni provocano danni alle persone e/o alle cose, possa sussistere una responsabilità colposa dell’autore del fallo in sede penale e civile. Ma si tratta sempre e solo di colpa? O può sussistere in alcuni caso il dolo eventuale? Se il responsabile risulta attivare tale fallo ben rendendosi conto del pericolo che sta creando per la circolazione, e nonostante questa percezione diretta ed oggettiva del danno che sta causando e del pericolo che sta determinando continua ad alimentare il fallo medesimo con conseguente ulteriore incremento della colonna di fumo e dunque del connesso pericolo generale, è veramente soltanto una imprudenza o una

¹ Il termine “*Codice Così Fan Tutti*” è una formulazione ideata da “Diritto all’ambiente” e tutelata dalla legge sulla protezione del copyright in quanto marchio registrato

² Il termine “*reati satelliti*” è una formulazione ideata da “Diritto all’ambiente” e tutelata dalla legge sulla protezione del copyright in quanto marchio registrato

negligenza? O non si deve argomentare in questi casi che non sussiste il rischio, l'alea di un evento di incidente ma si profila praticamente una realistica certezza dello stato di pericolo determinato e – dunque – una sostanziale passiva accettazione della realistica probabilità o quasi certezza di un incidente?

Sul punto credo che sia ormai il tempo di fare delle riflessioni, per uscire (come nel caso di molti incendi boschivi troppo spesso classificati in modo frettoloso e sbrigativo come colposi) da vecchie concezioni di approccio investigativo, rivalutando il (doveroso) esame da parte della PG nella flagranza del dolo e della colpa. Un esame attento di questi aspetti può portare a considerazioni molto più pertinenti sullo stato di reale responsabilità di certi comportamenti, troppo spesso in passato classificati in modo standard ed automatico come colposi (il campo dei pirati della strada ubriachi e/o drogati ai quali ormai si contesta sempre più spesso il dolo eventuale in luogo dell'improbabile colpa, è conferma da manuale di questa nostra osservazione).

Publicato il 7 settembre 2010

Per un approfondimento sulle tematiche di diritto ambientale
Segnaliamo il volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2010
di Maurizio Santoloci – “Diritto all'ambiente – Edizioni” (<http://www.dirittoambientaledizioni.net/>)



Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretese di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.